InformaClienti
NUMERO 12 DEL **23/12/2025**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI DICEMBRE

IN PRIMO PIANO

CODICE DEGLI INCENTIVI: PARITÀ DI ACCESSO PER GLI AUTONOMI

Parità di accesso agli incentivi per i lavoratori autonomi, riordino, digitalizzazione e razionalizzazione del sistema di agevolazioni e aiuti alle imprese. Lo prevede il **Codice degli Incentivi** (Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre ed efficace dal 1° gennaio 2026. Si tratta della norma di attuazione della Legge Delega n. 160/2023 e stabilisce, tra gli interventi di maggiore interesse per i professionisti, la possibilità per i lavoratori autonomi di partecipare ai bandi "Alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo". Tra le altre novità di rilievo, modalità di pubblicazione e gestione standardizzate e bandi-tipo, ma anche la piattaforma unica Sistema Incentivi Italia, tramite la quale le aziende potranno consultare tutta l'offerta di agevolazioni e seguire l'iter delle istanze. Previsti poi elementi premianti e penalizzanti. Tra i primi il rating di legalità e la certificazione della parità di genere. Inoltre, si individua una 'riserva' per PMI e autonomi: almeno il 60% dei fondi dovrà essere destinato alle piccole e medie imprese e, di questi, almeno il 25% a micro, piccole imprese e autonomi.

Tra le cause di esclusione, invece, la violazione delle norme sui contributi, l'inadempienza dell'obbligo di stipula di polizze contro calamità naturali ed eventi catastrofali, ma anche la delocalizzazione e la cessazione di attività. Parallelamente si stabilisce la decadenza per le imprese che delocalizzano l'attività incentivata e l'introduzione di misure di tutela occupazionale. In determinati casi si introducono anche la restituzione degli incentivi, una multa commisurata e il divieto di richiesta di agevolazioni per i successivi cinque o dieci anni. È da notare che le disposizioni del Codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono un'istruttoria di valutazione e a quelli per i quali essa sia limitata al rispetto di un tetto di spesa. Per garantire il coordinamento tra le politiche nazionali e regionali si disciplina, infine, la creazione di un Tavolo permanente degli incentivi, convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy almeno due volte l'anno, al quale potranno essere chiamati a partecipare esponenti di amministrazioni e associazioni di categoria, in relazione agli argomenti da trattare. Per completare la cornice del provvedimento saranno ora necessari una serie di decreti attuativi, direttoriali e linee guida.

LEGGE SEMPLIFICAZIONI: TEMPI DIMEZZATI PER L'AUTOTUTELA PA

Non avrà più un anno, ma sei mesi di tempo la Pubblica Amministrazione che voglia intervenire per annullare d'ufficio provvedimenti amministrativi di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici. È solo una delle semplificazioni previste dalla Legge n. 182/2025, pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** il 2 dicembre scorso, nota come Legge Semplificazioni.

Nei 74 articoli della norma trovano spazio diverse misure, tra le quali alcune relative al mondo del lavoro, a partire da quelle che semplificano l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Su questo fronte si prevede la riduzione da 60 a 30 giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro per quanti abbiano completato un programma di formazione professionale all'estero e da 90 a 30 giorni per i lavoratori altamente qualificati (Carta Blu Ue). Sempre per facilitare l'assunzione di questi lavoratori si amplia l'ambito delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Un'altra novità significativa è poi quella che introduce l'obbligo per il lavoratore in cassa integrazione di comunicare l'inizio di una nuova attività lavorativa al datore di lavoro che aveva attivato l'integrazione salariale.

- *Bando ISI 2025: crescono gli incentivi per le aziende*
- *Ok al riparto del fondo "Dopo di noi"*
- *Misure urgenti in materia economica: in GU la Legge di conversione*
- *D.Lgs. n. 192/2025 in materia di IRPEF, IRES e fiscalità internazionale*
- *Ingresso di lavoratori stranieri: la Legge di conversione*
- *In Gazzetta Ufficiale il Decreto in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA*
- *Compartecipazione alla spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri. In GU il Decreto*

NASPI POSSIBILE SE PREVALGONO LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Le dimissioni per giusta causa del lavoratore prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro. Di conseguenza, il lavoratore avrà diritto alla NASpI se ricorrono tutti i requisiti di legge previsti. A chiarirlo l'**Inps** con la **circolare n. 154/2025**, diffusa ieri, ricordando quanto già precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 6/2025 e dall'INL con la nota del 22 gennaio scorso, secondo i quali è facoltà del datore avviare la procedura prevista dall'art. 19 della Legge n.203/2024 in caso di assenza ingiustificata prolungata del lavoratore.

- *Permessi per malattie oncologiche, le istruzioni*
- *Lavoro e legislazione: le regole per fruire dei benefici*
- *Lavoro domestico: dematerializzazione del pagamento contributi 2026*
- *Pensioni 2026: rivalutazioni, importi e calendario dei pagamenti*
- *Malattia in Uniemens: nuova gestione posticipata a marzo 2026*
- *Incentivi per avvio di attività in settori strategici*
- *Sgravio parità di genere: domande fino al 30 aprile 2026*
- *Contribuzione agricoltori: completate le verifiche*
- *Bonus Mamme 2025: le FAQ INPS*
- *Fondo di garanzia TFR: procedura telematica per cessionari del credito*
- *La CISOA per emergenze climatiche rileva per la disoccupazione agricola*
- *Gestioni artigiani e commercianti: nuova emissione avvisi bonari*
- *Fondo di solidarietà servizi ambientali: programmi formativi*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

SICUREZZA: I TERRENI ESTERNI ALL'AREA AGRICOLA NON SONO "LUOGHI DI LAVORO"

Ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i terreni esterni all'area edificata nei quali si svolgono attività agricole o selvicolturali in senso stretto: lo precisa la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** nell'**interpello n. 2/2025**, pubblicato a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana sull'applicabilità del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 alle attività di antincendio boschivo. In particolare, il quesito, trasmesso dall'Assessorato regionale della Salute su istanza del Corpo Forestale, mirava a chiarire se le vedette e le postazioni AIB, collocate in aree boschive o terreni forestali, debbano essere ricondotte alla categoria dei "luoghi di lavoro" ai fini dell'applicazione dei requisiti strutturali e tecnico-organizzativi previsti dall'Allegato IV del Testo Unico. Il principio richiamato dalla Commissione – in linea con la sentenza della Cassazione penale n. 49459/2022 – si fonda sull'art. 62, comma 2, lettera d-bis), che esclude dal Titolo II "campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale", mentre restano soggette alle relative disposizioni le aree di pertinenza delle sedi operative (magazzini, depositi, aree di carico/scarico e zone per attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.). Per le attività AIB ciò comporta che le vedette e le postazioni situate nei boschi non rientrano nell'ambito applicativo del Titolo II, fermo restando l'obbligo di garantire tutte le misure generali di prevenzione e protezione previste dal Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008.

- *Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro*

DIRITTI E DOVERI LAVORATORI STAGIONALI ROMENI IN ITALIA

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con news del 17 dicembre 2025, ha reso noto di aver redatto, in collaborazione con l'Ambasciata di Romania in Italia, Malta e San Marino, un documento, disponibile sia in lingua italiana che romena, che informa i lavoratori stagionali romeni sui loro diritti e doveri in Italia. Il testo illustra le regole per l'assunzione, la retribuzione, il contratto di lavoro e le modalità per segnalare eventuali violazioni

Il documento informa che, in caso di lavoro stagionale agricolo, se il lavoratore con contratto a tempo determinato svolge più di 180 giorni effettivi di lavoro nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, può richiedere, nei 6 mesi successivi, la conversione del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, i lavoratori agricoli stagionali hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, secondo le modalità previste dai contratti provinciali.

In caso di violazione dei diritti connessi al rapporto di lavoro, i lavoratori possono richiedere l'intervento dell'ITL, compilando un modulo disponibile anche in romeno.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026: NUOVE ALIQUOTE PROVVISORIE DAL 2026

In vista dell'autoliquidazione 2025/2026, l'**Inail** applicherà in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio in bonus per andamento infortunistico favorevole. Lo rende noto lo stesso Istituto con una **nota** pubblicata sul proprio portale il 10 dicembre scorso, in cui precisa che la misura è adottata nelle more del decreto interministeriale previsto dal D.L. n. 159/2025, per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare della riduzione del premio già da febbraio 2026. In via provvisoria – sottolinea l'Istituto - si applica la nuova Tabella A "Bonus" e, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), l'aliquota di riduzione è fissata al 13% (anziché 5%). Restano invariati i "malus". Infine, l'Istituto si riserva di richiedere eventuali maggiori premi se il decreto non sarà adottato o conterrà regole diverse, e nei casi di condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

- *Pubblicato il bando ISI 2025*
- *Accesso agli atti Inail, nuove funzionalità per l'applicativo*
- *Nuovi limiti di età per l'assegno d'incollocabilità*

R&S: DOMANDE DAL PROSSIMO 14 GENNAIO

A partire dalle ore 10:00 del prossimo 14 gennaio e fino alle ore 18:00 di 18 febbraio 2026 sarà possibile presentare online le domande per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico nell'ambito degli Accordi per l'innovazione tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali. Lo stabilisce il decreto direttoriale del 27 ottobre scorso del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, che definisce i tempi e modalità di apertura del nuovo sportello. La misura – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Ministero – rivolta a imprese industriali e dei trasporti (incluse artigiane e ausiliarie), centri e organismi di ricerca, mette a disposizione 731 milioni di euro, di cui 530 milioni per automotive e competitività dei trasporti, materiali avanzati, robotica e semiconduttori e 201 milioni per tecnologie quantistiche, reti di telecomunicazione, cavi sottomarini, realtà virtuale e aumentata. Le domande si presentano esclusivamente sulla piattaforma gestita da Mediocredito Centrale, che curerà istruttorie, erogazioni e controlli per conto del MIMIT. Ogni impresa, inoltre, può presentare una sola domanda come singola o capofila di progetto congiunto, mentre gli organismi di ricerca possono partecipare a più progetti tramite proprie unità autonome, una per ciascuna area tematica. Prevista anche una riserva del 34% delle risorse per iniziative interamente realizzate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. I progetti devono rispettare le soglie dimensionali: minimo 5 milioni e massimo 40 milioni di euro di costi ammissibili. Infine, la graduatoria di accesso all'istruttoria sarà pubblicata dal MIMIT entro 15 giorni dalla chiusura dello sportello; in caso di parità di punteggio, prevale il progetto con minor costo.

REGIME DI FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERO: NUOVE REGOLE PER I CONTROLLI

Definiti nel dettaglio i controlli e le procedure operative per l'applicazione da parte delle imprese del regime di franchigia transfrontaliero, previsto dal Titolo V-ter del D.P.R. n. 633/1972. Lo rende noto l'**Agenzia delle Entrate** con il provvedimento del 10 dicembre scorso, che disciplina le verifiche sulle comunicazioni preventive e trimestrali, inviate dai soggetti stabiliti in Italia e da quelli non stabiliti, che intendono avvalersi del regime nel territorio nazionale. In particolare, i dati indicati nella comunicazione preventiva saranno confrontati con le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia – fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dichiarazioni IVA e liquidazioni periodiche – per verificare la correttezza dei volumi d'affari e il rispetto delle soglie previste. In caso di incoerenze, il sistema genererà un messaggio di scarto che consentirà al contribuente di inviare una nuova comunicazione. Trascorsi 35 giorni lavorativi senza riscontro dagli Stati membri interessati – si legge nel documento di prassi – l'Agenzia attribuirà comunque al soggetto il suffisso "EX", salvo proroghe richieste per verifiche antifrode. Chiarite, inoltre, le condizioni che determinano la cessazione del regime: dalla chiusura dell'attività alla presunzione di inattività dopo otto trimestri consecutivi con importi a zero e assenza di operazioni transfrontaliere. In tali ipotesi, il suffisso EX viene disattivato e gli Stati interessati ne vengono informati. Infine, per i soggetti non stabiliti che operano in Italia, due comunicazioni consecutive di mancata presentazione delle trimestrali da parte dello Stato di stabilimento comportano l'obbligo di identificazione diretta nel territorio nazionale e la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

- *Franchigia IVA: i 35 giorni decorrono dalla comunicazione alle Entrate*
- *Fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti: le regole*
- *Esenti da IRPEF i trattamenti pensionistici corrisposti alle vittime del dovere*
- *Fatture elettroniche: ecco il servizio per integrare il CUP*
- *CPB: arrivano i codici tributo per il ravvedimento degli anni pregressi*
- *Beni strumentali ZES Unica: credito d'imposta al 60%*
- *Credito d'imposta agricoltura e pesca nelle ZES*
- *ZLS, Marche e Umbria: credito d'imposta al 100%*

- *Nuove regole per il versamento del PREU tramite modello "F24 Accise"*
- *Controlli automatici: i codici tributo per i versamenti parziali*
- *Trasporti e logistica: i chiarimenti sul regime opzionale*
- *Regime transfrontaliero di franchigia IVA: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate*
- *Modalità e tempi di riversamento dell'acconto Iva*

INTERPELLO

RIMBORSI TAXI PAGATI IN CONTANTI: PER LE ENTRATE SONO REDDITO IMPONIBILE

Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l'utilizzo del taxi concorre a formare reddito di lavoro dipendente se il pagamento è effettuato in contanti. Di conseguenza, sul rimborso sarà applicata l'aliquota marginale. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** nella **risposta a interpello n. 302/2025.** Il chiarimento nasce dal quesito posto da un Ministero, chiamato a rimborsare una dipendente per alcune missioni – in Italia e all'estero – durante le quali aveva sostenuto spese di trasporto tramite taxi, regolando però i pagamenti in contanti. Secondo l'Agenzia, il principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 51 del Tuir impone di considerare reddito tutte le somme percepite dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, inclusi i rimborsi spese, salvo specifiche eccezioni. Tra queste rientrano i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi a trasferte fuori dal territorio comunale, ma solo se documentati e, nel caso di spese sostenute nel territorio nazionale per servizi taxi, pagati con strumenti tracciabili. La normativa prevede infatti che i rimborsi non concorrano a formare reddito soltanto se il pagamento avviene tramite mezzi tracciabili: versamento bancario o postale, oppure altri sistemi indicati dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Nel caso esaminato, avendo il dipendente pagato i taxi in contanti, il rimborso riconosciuto dal datore di lavoro deve essere tassato come reddito di lavoro dipendente, con applicazione dell'aliquota marginale.

- *Esenti da tassazione le rendite per assegno integrativo caso morte familiari*
- *Cessione della clientela: reddito e IVA a tassazione ordinaria*
- *IVA al 22% per la gestione della TARI*
- *Imposta sostitutiva al 5% estesa alle ore di pronta disponibilità*

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di novembre** che è pari a **121,3**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di novembre** è di **2,061356%.**

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari